

Allegato 2

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE DEGLI ALVEI MEDIANTE MOVIMENTAZIONE ED ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI – Procedure per il rilascio delle concessioni

Il presente documento contiene le linee di indirizzo per l'attuazione di un Programma straordinario di manutenzione degli alvei e regimazione idraulica mediante movimentazione ed estrazione di materiale litoide, nelle more dell'emanazione della pertinente Direttiva per la manutenzione degli alvei.

Trattandosi di azione mirata al ripristino di sufficienti condizioni di deflusso idrico negli alvei, le seguenti indicazioni sono calibrate ad hoc per questo Programma e non costituiscono riferimento generale per gli interventi di manutenzione degli alvei mediante asporto di materiale litoide, che sarà oggetto di provvedimenti specifici.

1. Concessione per interventi di estrazione di materiale litoide

L'approvazione del Programma straordinario consente all'Ente competente per il corso d'acqua di individuare i singoli Concessionari mediante procedura di evidenza pubblica.

Per ogni sito incluso nel Programma, infatti, sarà avviata mediante la piattaforma SINTEL una procedura di gara aperta rivolta alle imprese con caratteristiche idonee in essa inserite, con approvazione di relativo bando riferito alla "scheda intervento".

I soggetti privati presentano all'Ente competente per il corso d'acqua, attraverso la piattaforma SINTEL, istanza di concessione, corredata da offerta economica.

Nei casi in cui non sia risultato possibile rilasciare la concessione ad esito della procedura di evidenza pubblica, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, interpellando almeno cinque soggetti.

Qualora nemmeno la trattativa conseguisse esito positivo, la "scheda intervento" potrà essere rimessa a gara, con ricorso alla trattativa privata e sulla base di un canone ridotto in relazione a qualità e localizzazione del materiale inerte.

Qualora anche quest'ultima procedura andasse deserta, gli interventi di manutenzione degli alvei saranno effettuati con le modalità previste per l'esecuzione di lavori pubblici.

2. Partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione, i concorrenti devono, a pena di esclusione, presentare la seguente documentazione:

- a) istanza di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, dal presidente o - nel caso di costituenda associazione temporanea - dai rappresentanti legali di tutte le imprese che intendono partecipare all'associazione;
- b) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente si obbliga - nel caso venga prescelto - a definire la propria proposta progettuale secondo le direttive dell'Ente competente;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera b), nonché della sottoscrizione del disciplinare di concessione; la garanzia è determinata in misura pari al 2% (o da un importo proporzionale alla quantità di materiale scavato) del

canone presunto ed è svincolata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del Concessionario , ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria della concessione, per i soggetti non assegnatari.

- d) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento, delle aree e delle modalità di accesso, nonché di quant'altro occorra per l'esecuzione degli interventi senza pretendere di avanzare alcuna osservazione nella successiva fase di predisposizione del progetto di escavazione.

Per l'attivazione della procedura, l'istanza del soggetto proponente deve essere presentata con le modalità di cui sopra ed essere corredata dalle relative dichiarazioni. Le istanze non sottoscritte, ovvero non corredate dai documenti sopraelencati, sono escluse dalle procedure di gara.

3. Criteri di scelta del Concessionario

Il soggetto a cui verrà assegnata la concessione per gli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione di materiale litoide deve aver prodotto in sede di gara la documentazione descritta al precedente punto 2 sottoscritta e completa in ogni sua parte.

La scelta del Concessionario viene effettuata sulla base del criterio dell'offerta economica, determinato dal rialzo sull'importo del canone base stabilito dalla Direzione Generale competente. Pertanto, le istanze concorrenti sono valutate sulla base del miglior prezzo offerto. In presenza di parità delle offerte economiche, si procede privilegiando l'offerta pervenuta anteriormente. In caso di rinuncia del soggetto che ha presentato l'offerta migliore, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in una graduatoria costruita sulla base delle offerte presentate. In caso di unico offerente si procede all'assegnazione diretta della concessione.

L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'Ente competente per il corso d'acqua e ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione.

4. Obblighi del soggetto assegnatario

L'assegnatario provvede, entro il termine fissato dall'Ente competente per il corso d'acqua nel provvedimento di assegnazione, alla redazione del progetto esecutivo dell'intervento di manutenzione sulla base delle schede (Allegati da 3 a 21 alla d.g.r.).

Il rilievo topografico di dettaglio delle aree soggette ad escavazione di materiale litoide, che dovrà essere reso in forma di sezioni di consegna su cui verranno basate le successive misurazioni dei volumi estratti, secondo il metodo delle sezioni ragguagliate, può essere eseguito con metodi tradizionali o tecniche avanzate di telerilevamento ed è inviato, in formato editabile, all'Ente competente per il corso d'acqua prima della consegna dei lavori.

5. Rilascio della concessione e disciplinare

Il provvedimento di rilascio della concessione per interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione di materiale litoide è emesso dall'Ente competente per la gestione del corso d'acqua (che di norma coincide con l'autorità idraulica) contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare.

Detto provvedimento:

- approva il progetto e le relative sezioni di consegna;

- individua il funzionario dell'Ente competente incaricato di verificare la conformità degli interventi eseguiti alla concessione rilasciata;
- approva lo schema di disciplinare di cui all'Allegato B al presente atto.

Il rilascio della concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale; l'onere per l'utilizzo delle aree si risolve sul canone riferito alla concessione per l'escavazione. In materia di occupazione si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Il provvedimento di concessione contiene, ove necessario, la delega al Concessionario per l'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'assegnatario è tenuto a prestare cauzione di importo pari al 50% del canone demaniale dovuto, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, del rispetto delle prescrizioni inserite nella concessione e di eventuali danni all'ambiente fluviale ed alle opere idrauliche, nonché a garanzia del versamento dei pertinenti canoni.

Qualora il soggetto individuato con la procedura di gara rinunci prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, tale rinuncia deve essere comunicata all'Ente competente per il corso d'acqua a mezzo PEC che procede all'incameramento della garanzia.

In ogni caso, qualora il soggetto medesimo non si presenti per la stipula del disciplinare, l'Ente competente per il corso d'acqua assegna un termine per la stipula del disciplinare. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente medesimo dichiara la decadenza dell'assegnazione e procede all'incameramento della garanzia.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il Direttore dei lavori dandone comunicazione all'Ente competente per il rilascio della concessione ed effettua i rilievi topografici di dettaglio.

Il canone è determinato preventivamente sulla base del quantitativo di materiale da escavare previsto dal progetto approvato. Tale valore sarà oggetto di conguaglio in relazione al quantitativo di materiale effettivamente escavato, che in nessun caso può superare il 10% del volume concesso, pena decadenza della concessione e attivazione delle procedure finalizzate all'irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative e/o penali.

La corresponsione del canone da parte del Concessionario, con esibizione di prova dell'avvenuto versamento, deve avvenire prima della consegna dei lavori; in caso di mancato versamento la consegna viene posticipata fino a che lo stesso non sia avvenuto. Il Concessionario è tenuto al versamento di una ulteriore rata, di saldo, dovuta nel caso siano state verificate quantità di materiale litoide escavate superiori fino al massimo del 10% del volume concesso. La rata di saldo, è commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide escavata, è versata a consuntivo e comprende gli eventuali interessi legali dalla data della consegna lavori e fino al pagamento.

Il Concessionario, alla chiusura dei lavori, deve consegnare all'Ente competente per il corso d'acqua adeguata relazione tecnica con gli opportuni rilievi, in formato editabile, e documentazione fotografica riferita al progressivo avanzamento dei lavori ed allo stato finale dell'alveo interessato dall'escavazione. Entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il Concessionario e il funzionario incaricato dall'Ente competente per il corso d'acqua accertano le effettive quantità di materiale litoide estratto dall'alveo e ne redigono apposito verbale; l'eventuale rata di saldo è versata entro i successivi 30 giorni e deve essere comprensiva degli interessi di cui al paragrafo precedente. Nel

caso di mancato pagamento nel termine previsto, gli interessi continuano a maturare fino all'effettivo pagamento.

6. Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide

Il canone demaniale di riferimento è quello stabilito dal decreto del Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile n. 13734 del 22 dicembre 2016; i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide, sono validi per tutti gli Enti competenti per tutti i corsi d'acqua della regione.

7. Vigilanza

Il controllo in corso d'opera della conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'Ente competente per il corso d'acqua.

L'Ente competente per il corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata contestazione e sospensione dei lavori procedendo all'incameramento della fidejussione ed avviando le procedure per l'irrogazione delle sanzioni previste.

All'Ente competente per il corso d'acqua spetta la vigilanza sul corretto esercizio dell'attività di estrazione, al termine della quale, se condotta nell'osservanza di tutto quanto prescritto nei relativi provvedimenti, l'Ente medesimo deve disporre lo svincolo e la restituzione della cauzione.

8. Estinzione della concessione

Sono cause di estinzione della concessione: la rinuncia da parte del Concessionario, la decadenza della concessione e la revoca della concessione.

Nel caso di rinuncia, il Concessionario comunica la decisione all'Ente competente per il corso d'acqua, allegando una relazione tecnica, con documentazione fotografica e rilievi, contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di attuazione dell'attività di escavazione. L'ente competente per il corso d'acqua prende atto della rinuncia ed incamera la fidejussione, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.

La decadenza della concessione interviene nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dei lavori entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga motivata da presentarsi anteriormente a tali termini;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione preventivamente accertati e comunicati al Concessionario;
- sub concessione, anche parziale, a terzi;
- inosservanza delle disposizioni in materia di escavazione di materiale litoide preventivamente contestata al Concessionario.

In questi casi, l'Ente competente per il corso d'acqua diffida il Concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine - non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida - per provvedere. Trascorsi invano i termini assegnati l'Ente competente per il corso d'acqua dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione, provvede ad incamerare la cauzione oltre a disporre l'eventuale remissione in pristino dell'area con spese a carico del Concessionario decaduto.

Costituiscono grave inosservanza delle disposizioni in materia di polizia idraulica, in particolare:

- l'escavazione, non preventivamente autorizzata, che interessi una superficie esterna all'area di scavo prevista dal progetto e di entità superiore al dieci per cento di questa;
- lo stoccaggio dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico, difforme rispetto alle modalità dichiarate in sede di offerta, qualora queste non abbiano escluso la necessità di tale stoccaggio.

La revoca, anche parziale ed in qualunque momento, della concessione viene disposta dall'Ente competente per il corso d'acqua per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale e la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale litoide asportato.

In tutti i casi, salvo in caso di revoca, l'Ente competente per il corso d'acqua può interpellare il concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria risultante dalla procedura di gara; se il concorrente interpellato accetta di eseguire il progetto approvato e di sottoscrivere il disciplinare, l'Ente competente per il corso d'acqua procede al rilascio della concessione a detto concorrente. La medesima procedura si applica anche in caso di rifiuto da parte del concorrente classificatosi al secondo posto scorrendo la graduatoria ai concorrenti successivi.

ALLEGATO A

Contenuti del progetto esecutivo da presentare dopo il provvedimento di assegnazione

Il progetto sarà costituito, almeno, dai seguenti elaborati:

- corografia in scala 1:10.000;
- planimetrie delle aree di scavo;
- planimetria a scala adeguata recante l'individuazione delle reti stradali interessate dai mezzi fino ai siti di destinazione del materiale e localizzazione gli impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati, nonché eventuali aree di stoccaggio del materiale estratto;
- rilievo, a scala adeguata alla fase di progettazione in contraddittorio con i funzionari dell'ente concedente;
- assetto di progetto;
- sezioni di consegna;
- calcolo dei volumi da asportare con il metodo delle sezioni ragguagliate;
- documentazione catastale relativa alle eventuali aree occupate
- documentazione fotografica;
- cronoprogramma dei lavori.

Il livello di dettaglio del progetto corrisponde a quello del progetto esecutivo di un'opera pubblica ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

N° del

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Ente competente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente dell'UTR _____

e

«DITTA » con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di seguito denominata **Concessionario**, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione [e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].

Articolo 1 – Oggetto

La concessione ha per oggetto interventi di manutenzione straordinaria del INDICAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CORSO D'ACQUA in Comune di (....), mediante estrazione di complessivi mc. di materiale litoide che interferisce negativamente con il deflusso delle acque.

Articolo 2 – Durata

La concessione ha la durata di XXX (INDICARE IN CIFRE IL N. DI GIORNI) giorni naturali e consecutivi, computati, ai sensi dell'articolo 1187 del codice civile, a decorrere dal INSERIRE LA DATA e scade il giorno INSERIRE LA DATA o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito.

Il termine può essere sospeso nei casi e con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 3 – Sospensione dell'intervento di estrazione

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il Concessionario può presentare, tempestivamente, all'Ente competente istanza scritta motivata di sospensione dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa all'Ente competente via PEC e - contestualmente - al funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.
2. L'Ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al Concessionario, via PEC, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.
3. La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del Concessionario.
4. La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori, previa compilazione del relativo verbale redatto dal funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.
5. L'Ente competente comunica tempestivamente al Concessionario, comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.

6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, risulti modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella indicata nel progetto approvato, le sezioni di scavo (sezioni di consegna), individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre qualora ulteriori volumi si siano depositati nel tronco interessato, mentre, nell'ipotesi di asportazione di materiali sedimentati prima della stesura del progetto, si userà come riferimento il nuovo rilievo eseguito.

7. Nei casi di cui al comma 6, l'Ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il Concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine di predisporre la perizia di variante dell'intervento di manutenzione.

8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'Ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal Concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

La sospensione dei lavori è disposta, inoltre, in seguito all'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione ovvero nel presente disciplinare.

Articolo 4 – Determinazione della quantità di materiale litoide estraibile

Il quantitativo di materiale litoide movimentato oggetto della presente concessione è di complessivi mc, di cui mc soggetto ad estrazione. Il quantitativo di materiale estratto non potrà in nessun caso risultare superiore al 110% di quello autorizzato, pena decadenza della concessione e attivazione delle procedure finalizzate all'irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali previste dalle disposizioni in materia paesaggistica urbanistica e idraulica.

Il volume finale estratto verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate tramite il confronto fra le sezioni di consegna (o quelle rideterminate ai sensi dell'art. 3 comma 6) e le sezioni finali redatte in forma di perizia giurata come descritto nell'art. 14.

Nessun rimborso è dovuto al Concessionario nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non prelevi il quantitativo di materiale litoide richiesto nel termine stabilito.

Qualora l'Ente competente, per sopravvenute motivate ragioni di interesse pubblico, disponga la decadenza, anche parziale, del provvedimento di concessione con la conseguente riduzione della quantità di materiale litoide estraibile oggetto della concessione, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo/risarcimento, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale.

Articolo 5 – Canone

Il canone è determinato e aggiornato ai sensi della d.g.r. n. 4439 del 30 novembre 2015, con decreto dal Direttore Generale della Direzione Territorio e Protezione Civile. L'ultimo aggiornamento è riportato nel decreto n. 13734 del 22 dicembre 2016.

Il canone da applicare per gli anni 2016-2020 alle concessioni di estrazione di materiale litoide ammonta ad euro/mc (euro/mc INSERIRE 3 L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Il canone complessivo, per il volume del materiale da estrarre concesso di mc. , è pari a euro (euro INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Tale valore sarà oggetto di conguaglio, in relazione all'effettivo quantitativo di materiale estratto, che non potrà comunque mai superare la quota del 10% il volume concesso come previsto all'art. 4. L'eventuale rata di saldo, commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide estratta, è versata a consuntivo e comprende gli eventuali interessi.

Articolo 6 - Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché del versamento dei canoni, è stata sottoscritta dal Concessionario e depositata presso l'ufficio concedente la fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. di data, stipulata con Agenzia di con sede in via, n. della durata di tacitamente prorogabile, per l'importo di euro (euro IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE), pari al 50% del canone demaniale dovuto calcolato per il quantitativo di materiale concesso in estrazione, pari a mc.

La garanzia è svincolata a rapporto regolarmente concluso, dopo che l'Ente concedente ha accertato la regolare esecuzione dei lavori, l'assenza di danni all'ambiente fluviale o alle opere idrauliche ed il regolare versamento dei canoni. Qualora si verificassero danni connessi a non corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'Ente competente assegnerà un termine entro il quale il Concessionario dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'Ente competente si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente dell'Ente competente escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

La garanzia è altresì incamerata in tutto o in parte dall'ente concedente nei casi seguenti:

-
-

e in particolare in caso di mancato versamento della rata di saldo del canone o di rinuncia alla concessione. La garanzia è incamerata, inoltre, in caso di decadenza della concessione in seguito ad inadempimento del Concessionario.

Articolo 7 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a:

- a) esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione, essendo vietata la subconcessione;
- b) corrispondere il canone nella misura ed alle scadenze indicate dall'articolo 5 del presente disciplinare nonché il relativo acconto;
- c) versare gli oneri relativi alla concessione;
- d) prestare la garanzia di cui all'articolo 6 del presente disciplinare;
- e) compilare, custodire ed esibire il registro di cui all'articolo 8 del presente disciplinare;
- f) osservare tutte le prescrizioni relative alle modalità di esercizio della concessione;
- g) fornire il personale ed i mezzi necessari per eseguire le misurazioni ed i rilievi richiesti dall'Ente competente;
- h) eseguire i lavori di conservazione e salvaguardia del corpo idrico a richiesta dell'Ente competente, in particolare: gli interventi di riporto, al fine della ricostituzione delle sponde o delle golene, entro le aree di intervento, la pulizia intorno ai piloni dei ponti da sterpi, arbusti e essenze arboree ivi depositati, la pulizia dell'alveo da materiali residui derivanti dall'attività di manutenzione di qualsiasi natura ed il trasporto in discarica autorizzata e con oneri a carico del Concessionario;
- i) l'eventuale realizzazione di opere strutturali di natura temporanea nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Articolo 8 – Inizio attività

In seguito alla formale adozione del provvedimento di concessione, l'Ente competente comunica al Concessionario la data prevista per l'inizio dell'attività di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'intervento di manutenzione, il Concessionario deve trasmettere all'Ente competente il rilievo topografico di consegna della zona oggetto dell'intervento di manutenzione, confluito nella proposta progettuale da approvare, è stato eseguito in contraddittorio con i funzionari dell'ente concedente.

Nel corso del rilievo topografico i funzionari dell'Ente competente, in contraddittorio con il Concessionario:

- a) verificano il numero e la posizione dei capisaldi e dei picchetti di riferimento, messi a dimora in luogo facilmente raggiungibile e non soggetto a fenomeni di piena;
- b) accertano che ulteriori picchetti, siano posizionati in congruo numero in corrispondenza delle sezioni di scavo, così da poter verificare la rispondenza a quanto autorizzato nonché come riferimento per le successive registrazioni.

Ove, per qualsiasi motivo, i predetti capisaldi e picchetti venissero asportati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti e cura e spese del Concessionario. Di questo fatto deve essere data immediata comunicazione scritta al direttore lavori nonché all'Ente competente.

I funzionari dell'Ente competente incaricati, sulla base delle suddette verifiche, predispongono, in contraddittorio con il Concessionario, un verbale di inizio attività manutentiva, al quale vengono allegati, costituendone parte integrante, le tavole grafiche dello stato di fatto rilevato (sezioni di consegna), con la quantificazione dei volumi di scavo.

I lavori di escavazione non possono iniziare prima della sottoscrizione del verbale di inizio attività.

La responsabilità del rilievo e la relativa corrispondenza ai luoghi dovrà essere assunta con apposita dichiarazione asseverata dal professionista esecutore del rilievo stesso.

Con il verbale di inizio attività, è consegnato al Concessionario un registro sul quale, con cadenza giornaliera, devono essere annotati i mezzi d'opera, l'avanzamento dei lavori ed eventuali sospensioni della manutenzione. Il registro medesimo deve essere sempre disponibile sul cantiere ed esibito a richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza, che vi appongono la sigla di verifica.

Articolo 9 – Segnaletica – cartello di cantiere

In prossimità dell'accesso all'area in cui si svolge l'attività manutentiva concessa, dovrà essere installato in modo visibile un cartello di cantiere con dimensioni m 1,00 x 2,00, recante i dati e le informazioni previste dalle vigenti normative; se gli accessi previsti interessano più Comuni, dovranno essere apposti più cartelli.

La zona interessata degli interventi di manutenzione deve essere delimitata con idonea segnaletica nel rispetto delle norme di settore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 10 – Modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide – prescrizioni (NOTA: L'ENTE COMPETENTE INSERIRÀ LE PRESCRIZIONI DI VOLTA IN VOLTA NECESSARIE)

L'estrazione di materiale litoide deve essere effettuata rispettando la zona, le distanze e le quote riportate negli elaborati tecnici che formano parte integrante del presente disciplinare, nonché negli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento.

Le attività di manutenzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- il prelievo di materiale litoide deve avvenire conformemente agli elaborati progettuali autorizzati e facenti parte integrante del presente atto, nonché agli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento;
- è vietata qualsiasi movimentazione non autorizzata che interessi, anche temporaneamente, aree limitrofe alla zona di scavo;

- sono altresì vietati scavi sottostanti la quota di fondo dello scavo autorizzato come risultante dagli elaborati progettuali allegati;
- per le sole piste di accesso, se previste nel progetto, è ammessa la movimentazione a fini di livellamento e percorribilità.

Articolo 11 – Divieti

Entro l'alveo del fiume non deve essere costruita nessuna opera o impianto con carattere di stabilità. In caso di sospensione dei lavori a causa di piena o di modeste morbide, è assolutamente vietato lasciare nell'alveo i mezzi d'opera: gli stessi devono essere trasportati al di fuori dell'alveo per consentire il libero deflusso delle acque.

Sono assolutamente vietati il deposito, la costruzione di sbarramenti - seppure a carattere provvisorio - effettuati con materiali scavati in alveo o di altra natura o provenienza, nonché l'utilizzo di impianti fissi o mobili di selezione del materiale di scavo, all'interno dell'area di concessione e delle aree limitrofe afferenti al corso d'acqua e comunque nelle aree demaniali, se non appositamente autorizzati.

Per il trasporto dei materiali fuori dall'alveo non possono essere alterate le condizioni attuali delle sponde ed effettuati tagli, incisioni o altri lavori anche provvisori sulle opere idrauliche. È assolutamente vietato alterare o danneggiare, in qualsiasi modo, le opere di difesa delle sponde stesse.

Articolo 12 – Fine intervento

Terminato l'intervento di manutenzione, il Concessionario comunica la fine lavori all'Ente concedente e predispose la documentazione tecnica necessaria.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, l'Ente competente, previo invito al Concessionario, effettua il sopralluogo di fine lavori.

Nel sopralluogo di fine lavori l'Ente competente verifica lo stato dei luoghi, effettua le necessarie misurazioni in contraddittorio con il Concessionario, accerta l'effettiva quantità di materiale litoide estratto, riscontra eventuali difformità rispetto al disciplinare o al provvedimento di concessione e redige il verbale delle operazioni, che viene sottoscritto dalle parti intervenute.

Il Concessionario fornisce, a proprie spese, il personale qualificato e i mezzi necessari per procedere alle verifiche, nonché i mezzi meccanici per effettuare eventuali sondaggi e/o spianamenti ritenuti necessari dall'Ente concedente al fine del buon regime idraulico e della sicurezza dei luoghi.

Qualora il Concessionario non intervenga, l'Ente competente provvede d'ufficio, previa diffida, a spese del Concessionario medesimo, procedendo ad incamerare la cauzione.

Articolo 13 – Rimessione in pristino

Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di sospensione definitiva, decadenza o revoca della medesima, il Concessionario ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per la rimessione in pristino stato delle sponde, delle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione e delle piste di accesso, provvedendo secondo le prescrizioni impartite dall'Ente competente

Articolo 14 – Vigilanza e controllo

La vigilanza sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità stabilite nel presente disciplinare è effettuata dai funzionari dell'Ente competente.

Essi possono, in qualsiasi momento, accedere all'area oggetto di intervento ed eseguire tutti gli accertamenti tecnici ritenuti utili al fine del controllo sull'attività oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga, su formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, a rendere disponibile, a proprie spese, entro cinque giorni dalla richiesta medesima, la strumentazione ed il personale qualificato necessari per eseguire verifiche topografiche, compresa l'eventuale esecuzione di sondaggi a mezzo di macchina operatrice.

Il Concessionario si obbliga, entro quindici giorni dalla formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, ad effettuare e fornire, a proprie spese, i rilievi plano-altimetrici dello scavo eseguito riferiti a quelli di consegna, redatti in forma di perizia giurata.

L'inadempimento del Concessionario comporta la decadenza della concessione, l'incameramento da parte dell'ente concedente dei canoni già corrisposti anche per quantità di materiale litoide non ancora estratte e non dà alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

Articolo 15 – Responsabilità

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Ente concedente dell'adempimento degli oneri assunti con il presente disciplinare.

Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare all'ente concedente o a terzi dall'esecuzione dell'intervento oggetto di concessione. L'Ente competente è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'esecuzione della presente concessione.

E' a carico esclusivo del Concessionario il risarcimento di danni a terzi derivante dallo svolgimento delle attività previste dalla presente concessione o dall'inosservanza del presente disciplinare.

Sono a carico esclusivo del Concessionario gli eventuali indennizzi a terzi per il passaggio nelle loro proprietà.

Articolo 16 – Cessione della concessione

Il Concessionario non può cedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata decadenza dei diritti derivanti dalla concessione medesima.

Articolo 18 - Oneri

Sono a carico di(indicare il nominativo della società) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la formalizzazione della concessione, le spese di bollo, nonché ad ogni altra spesa inerente al presente atto.

Articolo 19 – Fauna ittica

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna ittica, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

Articolo 20 – Violazioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente disciplinare, degli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ovvero delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, il funzionario dell'Ente competente preposto al controllo diffida il Concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnando un termine - non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida - per provvedere.

L'inutile decorso del termine comporta la decadenza della concessione, dichiarata dall'Ente concedente con provvedimento motivato.

La decadenza della concessione per gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o negli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ha effetto immediato, senza diritto per il Concessionario di chiedere rimborsi a qualsivoglia titolo. L'Ente competente procede, inoltre, ad incamerare la cauzione.

Articolo 21 – Trattamento dei dati

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento; essi saranno

trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la sua durata e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Articolo 22 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Articolo 23 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Articolo 24 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO».

Letto ed approvato

LUOGO, DATA

L'ENTE COMPETENTE

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«CONCESSIONARIO »

IL «QUALIFICA»

«NOME»